



REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Revisione 00
Data 20 nov. 2023
Pag. 1 di 8

Data di emissione	N° di revisione	Descrizione della revisione
20 nov. 2023	00	PRIMA EMISSIONE

Verifica ed approvazione

DOCUMENTO PREDISPOSTO E VERIFICATO DA RESP. LEGALE/APPALTI/AA.GG.	DOCUMENTO APPROVATO DALL'AMMINISTRATORE UNICO
IRMA AGOSTINI	ROMANO MENECHINI

1. Premessa ed inquadramento

Il presente Regolamento costituisce un "vademecum" interno a V- Reti Gas adottato in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative in materia di antiriciclaggio.

Lo scopo perseguito dalla Società è impedire o, comunque, ostacolare, anche mediante specifici strumenti a carattere preventivo, la circolazione del denaro proveniente da azioni illegali e che, in ultima analisi, possano finanziare azioni terroristiche.

Nello specifico, la Società intende:

- favorire l'individuazione, da parte dei propri Uffici, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie, che per la presenza di caratteristiche/elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso interno al fine di contrastare il fenomeno del riciclaggio supportando le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

2. Definizioni

Ai fini del presente regolamento, oltre a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, D. Lgs. 231/2007 ss.mm.ii. si intende per:

- Decreto antiriciclaggio:** il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ss.mm.ii.;
- Finanziamento del terrorismo:** qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, provvista, intermediazione, deposito, custodia o erogazione di fondi o risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti;
- Riciclaggio:** le seguenti attività illecite se commesse intenzionalmente: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; d) la partecipazione ad uno degli atti di cui agli alinea precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione;
- Finanziamento al terrorismo:** qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione, in

qualunque modo realizzate, di fondi o di risorse economiche, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, utilizzabili per il compimento di una o più condotte con finalità di terrorismo secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione delle condotte anzidette;

- v. **Gestore:** soggetto delegato dal Direttore Generale a trasmettere le segnalazioni alla Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF);
- vi. **Responsabile della Struttura aziendale:** il soggetto che deve garantire l'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo per le attività di afferenza e la relativa segnalazione al Gestore;
- vii. **Controparte:** soggetto con cui viene concluso il rapporto contrattuale;
- viii. **Indicatori di anomalia:** fattispecie rappresentative di attività o comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, riducendone i margini di incertezza;
- ix. **Mezzi di pagamento:** il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
- x. **Operazione:** attività consistente nel trasferimento, nella trasmissione o nella movimentazione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- xi. **Operazione sospetta:** l'operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- xii. **UIF:** l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia, cioè la Struttura nazionale incaricata di ricevere dai soggetti obbligati, di richiedere ai medesimi, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

3. Quadro normativo

Il personale della Società, nella gestione delle procedure di contrasto al riciclaggio e all'antiterrorismo, oltre alle norme previste dal presente regolamento, è tenuto alla rigida osservanza delle seguenti disposizioni di legge:

- Decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 *“Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE”*;
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 *“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”*;
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;
- Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90 *“Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847”*

- Provvedimento 23 aprile 2018 dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) "*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*".

4. Destinatari del regolamento

La presente regolamentazione è rivolta alle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

In particolare, è rivolta alle strutture competenti nell'ambito dei seguenti procedimenti o procedure:

- i. procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- ii. procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- iii. procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'identificazione di ulteriori procedimenti o procedure che possano essere influenzate, direttamente o indirettamente, da condotte rilevanti ai fini del riciclaggio o finanziamento del terrorismo, avverrà nel rispetto delle previsioni di cui all'art.10, co. 2 D. Lgs. n.231/2007.

Le misure di cui al presente Regolamento si fondano sul principio della leale collaborazione da parte dei destinatari delle disposizioni in esso contenute, per garantirne la piena osservanza. Tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti, quindi, a collaborare per favorire l'individuazione di eventuali transazioni e operazioni economico finanziarie sospette che possono dar luogo ad azioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, supportando sia gli organi interni che le competenti Autorità per contrastare il fenomeno.

5. Livelli di responsabilità

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di antiriciclaggio e repressione del finanziamento del terrorismo vengono individuati quattro livelli di responsabilità interni alla Società:

- i. l'amministratore unico;
- ii. il responsabile della comunicazione/segnalazione interna ovvero i Direttori/Responsabili di Unità Operativa, siano essi responsabili di Unità Operativa;
- iii. il Direttore/Responsabile dell'ufficio di contabilità;
- iv. i responsabili delle singole unità organizzative aziendali.

I soggetti sopra indicati, nell'esercizio delle proprie funzioni e cooperando tra loro nel rispetto del principio di leale collaborazione, valutano, attentamente, le operazioni riferite alle attività di propria competenza, ai fini dell'eventuale segnalazione alla UIF.

Di seguito si specificano i compiti di ogni singolo responsabile ai fini del presente regolamento.

i. L'amministratore unico

L'amministratore, nello specifico:

- sovrintende a tutte le attività necessarie previste dal presente regolamento;
- detta al Gestore aziendale antiriciclaggio le linee di indirizzo che ritiene necessarie ai fini dell'attuazione della normativa, ferme restando la necessità di attivarsi direttamente da parte del Gestore aziendale e l'autonomia dello stesso nello svolgimento delle attività;
- prevede il necessario collegamento, anche su proposta del Gestore, tra le attività previste nel presente regolamento e le misure organizzative previste nel Piano aziendale di prevenzione della corruzione;
- provvede a valutare e approvare, su proposta del Gestore, le iniziative formative da inserire nel Piano di Formazione aziendale.

ii. Gestore aziendale

Per garantire efficacia e riservatezza nella gestione delle informazioni, il Gestore è l'unico interlocutore della UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette.

Pone in essere le azioni volte al coordinamento di tutte le attività necessarie per l'attuazione e il corretto adempimento delle previsioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Nello specifico:

- prevede, nell'ambito del Piano aziendale di prevenzione della corruzione e della illegalità, adeguate misure per l'emersione delle operazioni sospette di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, anche sulla base degli indicatori individuati dalla UIF;
- informa tempestivamente l'amministratore unico delle comunicazioni effettuate alla UIF.

iii. il Direttore/Responsabile dell'ufficio di contabilità

Il responsabile / direttore dell'ufficio amministrativo – contabile della Società svolgendo una generale funzione di monitoraggio e controllo rispetto alle operazioni di pagamento ed incasso dell'Azienda, ha il compito di collaborare con il Gestore, nei casi indicati dalla vigente normativa e in particolare:

- eventuali richieste di pagamenti mediante strumenti inusuali;
- incassi effettuati da soggetti diversi dall'intestatario della fattura in assenza di appositi documenti giustificativi;
- frequenti modifiche da parte di fornitori del conto dedicato ai sensi della legge n. 136 del 2010;
- cessioni ed operazioni di trasformazione/fusione ripetute da parte della medesima società;
- eventuali cessioni di credito effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche o intermediari finanziari autorizzati.

Nel caso rilevi elementi di sospetto, o quantomeno di dubbio, nel corso dell'esercizio delle proprie funzioni, è tenuto a informare il Responsabile di struttura interessato e il Gestore.

iv. i responsabili delle singole unità organizzative aziendali

I Responsabili di struttura curano l'attuazione del presente regolamento all'interno delle strutture di appartenenza, e in particolare:

- consentono di coordinare e rendere fruibili le informazioni concernenti transazioni sensibili o sospette;
- forniscano valutazioni idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività delle segnalazioni alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti;
- comunicano al Gestore aziendale tutti i dati necessari per la comunicazione alla UIF, facendo riferimento allo specifico indicatore di anomalia e/o indicando gli elementi delle operazioni sintomatiche del sospetto.

6. Indicatore di anomalia

Le operazioni sospette rilevanti ai fini del presente regolamento sono individuate mediante specifici indicatori di anomalia enucleati dall'UUF con le *"Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni"* di cui al provvedimento 23 aprile 2018 che si intende integralmente richiamato.

Gli indicatori di anomalia – elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo demandando ai singoli funzionari e al Gestore delle operazioni sospette ampia discrezionalità sull'individuazioni di possibili condotte rilevabili ai fini del riciclaggio - sono volti a ridurre i margini di incertezza delle valutazioni soggettive connesse alle comunicazioni di operazioni sospette e hanno lo scopo di contribuire alla correttezza e omogeneità delle comunicazioni medesime.

Essi sono:

- indicatori di anomalia connessi con l'identità o il comportamento del soggetto cui è riferita l'operazione;
- indicatori di anomalia connessi con le modalità (di richiesta o di esecuzione) delle operazioni;
- indicatori specifici per settori di attività: - Settore appalti e contratti pubblici - Settore finanziamenti pubblici - Settore immobili e commercio.

Gli indicatori sono specificati in sub-indici, che costituiscono una esemplificazione dell'indicatore di

riferimento e devono essere valutati congiuntamente al contenuto degli stessi indicatori.

L'impossibilità di ricondurre operazioni e comportamenti a uno o più degli indicatori non è sufficiente a escludere che l'operazione sia sospetta; pertanto, vanno valutati con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, siano ugualmente sintomatici di profili di sospetto; d'altra parte, la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è di per sé sufficiente a qualificare l'operazione come sospetta ai fini della comunicazione alla UIF, ma è comunque necessario svolgere una specifica valutazione in concreto avvalendosi di tutte le informazioni disponibili.

7. Procedura di comunicazione/segnalazione interna

Ogni dipendente della struttura aziendale interessata, per le competenze e funzioni assegnate al personale ad essa afferente, ha il compito di eseguire un'analisi dell'eventuale grado di anomalia relativo all'operazione eseguita, in modo tale da effettuare una prima valutazione di coerenza e compatibilità con le informazioni in possesso per il successivo inoltro al proprio responsabile che, a sua volta, sarà onerato di trasmettere la segnalazione al responsabile antiriciclaggio.

Nei casi in cui ci siano i presupposti per ritenere/sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo il funzionario che le abbia verificate personalmente o al quale siano state evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, inoltra comunicazione al Gestore secondo le modalità successivamente descritte.

La comunicazione al Gestore deve scaturire da una valutazione generale degli elementi a disposizione del Responsabile ed è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione anomala.

La comunicazione deve essere tempestiva, tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti e garantire l'omogeneità dei comportamenti, basarsi su una valutazione a carattere onnicomprensivo, scaturente sia dall'uso degli strumenti di cui all'articolo precedente sia dal corretto inquadramento della fattispecie in relazione all'importo, al settore di interesse ed al soggetto coinvolto.

Il Responsabile ha l'obbligo di segnalare al Gestore:

- le operazioni sospette a prescindere dal relativo importo;
- le operazioni sospette rifiutate o comunque non concluse e quelle tentate;
- le operazioni sospette il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte presso altri soggetti, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

In ogni caso dovranno essere oggetto di valutazione da parte del Responsabile i seguenti aspetti:

- esito dell'adeguata verifica dell'identità della controparte;
- esito dei controlli su banche dati, antecedente all'instaurazione del rapporto, al fine di verificare la eventuale iscrizione alle liste ufficiali antiterrorismo o coinvolgimento in altre attività criminose;
- coerenza dell'operazione con l'attività esercitata dalla controparte;
- esito del monitoraggio nel corso del rapporto (es. monitoraggio pagamenti, ecc.).

Il Responsabile valuterà anche l'importanza di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale).

Il funzionario, effettuate le attività sopra descritte e valutata la rilevanza dei fatti e delle informazioni raccolte in relazione all'analisi generale dell'operazione ed alla eventuale presenza di indicatori di anomalia, provvede ad informare il Gestore dei fatti oggetto di verifica e a descrivere il processo logico attivato in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte.

La comunicazione deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; la segnalazione dovrà altresì essere accompagnata da una sintetica relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruire le motivazioni che hanno portato alla segnalazione stessa e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.

La comunicazione al Responsabile al Gestore deve contenere i seguenti elementi indispensabili:

- i. dati identificativi della comunicazione. La comunicazione deve indicare se nell'operatività è stato ravvisato il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. La comunicazione deve contenere il riferimento ad eventuali comunicazioni ritenute collegate e il motivo del collegamento; si ha collegamento tra più operazioni qualora: • siano ravvisate connessioni tra operazioni sospette, anche imputabili a soggetti diversi; • si ritenga che l'operazione sospetta costituisca una continuazione di operazioni precedentemente comunicate; • debbano trasmettersi ulteriori documenti in ordine a un'operazione già comunicata;
- ii. elementi informativi in forma strutturata. La comunicazione deve riportare il riferimento ad almeno un'operazione e al soggetto cui questa è riferita oppure il riferimento a più operazioni che appaiano tra loro funzionalmente o economicamente collegate. È possibile riportare anche operazioni ritenute non sospette se necessarie alla comprensione dell'operatività descritta o del sospetto manifestato; i dati strutturati devono riguardare le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali si riferisce l'attività amministrativa, i legami tra le operazioni e i rapporti, i legami tra le operazioni/i rapporti e i soggetti, i legami tra i soggetti;
- iii. elementi descrittivi in forma libera. Nella descrizione occorre fare riferimento al contesto economico finanziario, illustrando in modo esauriente e dettagliato i motivi del sospetto, ossia le ragioni che hanno indotto a sospettare l'operazione come collegata a riciclaggio o finanziamento del terrorismo e a effettuare la comunicazione. In particolare, deve risultare chiaramente il processo logico seguito nella valutazione delle anomalie rilevate nell'operatività oggetto della comunicazione. Le informazioni, esposte in forma sintetica, devono risultare necessarie o utili alla comprensione dei collegamenti fra operazioni, rapporti e soggetti coinvolti, ed essere finalizzate a consentire, ove possibile, di ricostruire il percorso dei flussi finanziari individuati come sospetti, dall'origine all'impiego degli stessi;
- iv. documenti allegati. I documenti ritenuti necessari ai fini della descrizione dell'operatività sospetta devono essere allegati alla comunicazione. Tutta la documentazione rimane, sempre in adempimento agli obblighi di riservatezza, agli atti del Responsabile della funzione a preconstituire prova documentale o anche per corrispondere alle eventuali richieste della U.I.F. o degli organi investigativi. La comunicazione (anche redatta in formato elettronico e sottoscritta digitalmente dal Responsabile) e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore. Il Responsabile deve trasmettere l'informativa ed inviarla al Gestore anche nel caso in cui la valutazione effettuata abbia dato, a suo parere, esito negativo. Qualora la verifica venga fatta direttamente dal Gestore, si applicano le regole di cui al presente atto relativamente alle modalità di valutazione ed alle metodiche usate.

Nei casi in cui la comunicazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo riguardino il Responsabile della struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non processi le segnalazioni evidenziate da parte dei propri collaboratori/uffici, gli stessi possono inoltrare la segnalazione direttamente al Gestore secondo le modalità descritte.

La comunicazione di operazione sospetta va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

Al fine di assicurare il corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione delle operazioni sospette, l'Azienda si rifiuta di effettuare operazioni ritenute anomale per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni e di instaurare rapporti che presentano profili di anomalia.

Qualora ricorrano tali situazioni, soprattutto se l'operazione viene richiesta da soggetti sottoposti a indagini penali o a misure patrimoniali di prevenzione o da soggetti agli stessi collegati, il Responsabile della relativa funzione interna deve informare tempestivamente il Gestore il quale, valuterà l'opportunità di preavvisare la UIF per ricevere istruzioni sul comportamento da tenere. Delle decisioni assunte nelle sedute della Commissione tecnica collegiale per la Valutazione delle operazioni sospette è redatto verbale interno.

In ogni caso le operazioni rifiutate o comunque non concluse per sospetti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo dovranno essere obbligatoriamente segnalate alla UIF.

Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile, l'operazione non presenti caratteristiche considerate anomale e non necessiti, quindi, della procedura di comunicazione interna, si dà corso alla prosecuzione del rapporto o al compimento dell'operazione. In tale caso il

Responsabile notizia il Gestore e comunque conserva copia della documentazione garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.

8. Comunicazione del gestore alla UIF

Il Gestore aziendale riceve le comunicazioni dei Responsabili di struttura e verifica le motivazioni e l' "iter" motivazionale e istruttorio seguito nelle stesse, in caso di valutazione positiva, provvede con tempestività a inviare la comunicazione alla UIF. Nel caso valuti di non procedere alla comunicazione, elabora le motivazioni della decisione e archivia la documentazione agli atti in modo che ne sia sempre consentita la consultazione e la risposta alla UIF. Il Gestore procede, ove lo ritenga opportuno e necessario, in maniera autonoma anche indipendentemente da comunicazione da parte dei responsabili di struttura. Le comunicazioni sono effettuate alla UIF in via telematica attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia.

Il contenuto della comunicazione è il medesimo previsto al precedente art. 7.

L'intero "iter" valutativo e di comunicazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. Tutto il personale è tenuto ad evitare ogni diffusione non necessaria di informazioni sia all'interno, sia all'esterno della Società. L'identità delle persone che hanno effettuato la comunicazione di dati e informazioni utili all'individuazione di operazioni sospette può essere rivelata solo quando l'Autorità giudiziaria, con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali procede.

Le segnalazioni di operazioni sospette, effettuate ai sensi del presente Regolamento, non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del soggetto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se attuate per le finalità previste e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

9. Adeguata verifica della controparte

Ai sensi dell'art. 94 ss d.l.gs. n. 37/2023 ss.mm.ii. costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter (autoriciclaggio) c.p..

Ai fini di una corretta applicazione della normativa richiamata, tali controlli devono essere effettuati in sede di adeguata verifica della controparte.

Il Responsabile, quando si trovi a dover contrattare/concludere, a vario titolo, un accordo per la Società, ha l'obbligo di effettuare un'adeguata verifica della controparte ai fini della corretta identificazione.

Gli obblighi di verifica della controparte si applicano a tutti i nuovi contraenti, nonché, previa valutazione del rischio presente, ai vecchi contraenti, quando:

- i. vi è il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ii. vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione della controparte.

A tal fine il Responsabile può interpellare anche altre amministrazioni pubbliche al fine di ottenere informazioni o conferme sulla controparte, persona fisica o giuridica.

Nel caso in cui la controparte si rifiuti, senza fondate motivazioni, di presentare la documentazione richiesta dall'Azienda, il Responsabile si astiene dall'instaurare il rapporto o dal compiere l'operazione, e può valutare l'opportunità di attivare la procedura prevista per la segnalazione di operazione sospetta.

Nel caso in cui, sulla base dei meccanismi di controllo interno e delle evidenze raccolte, si riscontrino incongruenze, anomalie o errori nella dichiarazione della controparte, il Responsabile, previa informazione allo stesso delle incongruenze rilevate, dovrà astenersi dall'eseguire l'operazione e/o accendere il rapporto fino alle ulteriori evidenze fornite della controparte a supporto della sua dichiarazione.

Il Responsabile deve conservare copia cartacea o informatica della documentazione raccolta in fase di identificazione della controparte.



10. Formazione

La Società nell'ambito dell'attività di formazione annuale pianificata adotta misure di adeguata formazione del personale ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto e del riconoscimento delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità e deve tener conto dell'evoluzione della normativa in materia di antiriciclaggio.